


**C O M U N E
D I
P I A Z Z A A L S E R C H I O**

(P R O V I N C I A D I L U C C A)

**R E G O L A M E N T O
M O D A L I T A ' D I E S E R C I Z I O
D E L D I R I T T O D I A C C E S S O
A I D O C U M E N T I A M M I N I S T R A T I V I**

APPROVATO CON DEL. C.C. N. 53 DEL 02/12/1997



SOMMARIO

C A P O I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'	Pag.
Art. 2 - Oggetto del diritto di accesso	Pag.
Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso	Pag.

C A P O II - MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 4 - Norme generali	Pag.
Art. 5 - Semplificazione dei procedimenti	Pag.
Art. 6 - Ordinamento dell'accesso	Pag.
Art. 7 - Facilitazioni per l'accesso	Pag.
Art. 8 - Pubblicita'	Pag.
Art. 9 - Segretario	Pag.
Art.10 - Responsabili del procedimento di accesso	Pag.

C A P O III - ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO

Art. 11 - Identificazione e legittimazione del richiedente	Pag.
Art. 12 - Accesso informale	Pag.
Art. 13 - Procedura di accesso formale	Pag.
Art. 14 - Accoglimento della richiesta	Pag.
Art. 15 - Mancato accoglimento della richiesta	Pag.
Art. 16 - Termini	Pag.
Art. 17 - Esclusione temporanea dal diritto di accesso	Pag.
Art. 18 - Esclusione dal diritto di accesso	Pag.
Art. 19 - Altri casi di esclusione e modalita' particolari di accesso	Pag.
Art. 20 - Esercizio del diritto di visione	Pag.
Art. 21 - Esercizio del diritto di rilascio di copie	Pag.
Art. 22 - Consiglieri comunali	Pag.

C A P O IV - ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

Art. 23 - Finalita' e termini	Pag.
Art. 24 - Proposte e provvedimenti	Pag.
Art. 25 - Tutela del diritto di accesso ai servizi	Pag.

C A P O V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento	Pag.
Allegato "A"	Pag.

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

A R T. 1

Finalita'

1. Il presente regolamento, nell'attuare i principi contenuti nello statuto in materia di trasparenza, di pubblicita' e di imparzialita' dell'attivitaa amministrativa, disciplina le modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi predisposti o stabilmente detenuti dall'amministrazione, a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' altresia' assicurato, qualora sussista un analogo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art. 18.

A R T. 2

Oggetto del diritto di accesso

1. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dai propri organi, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documento stabilmente detenuti dal comune e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attivita' amministrativa.

A R T. 3

Soggetti del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso, nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dal presente regolamento, e' assicurato:

- a) a tutte le persone fisiche dotate della capacita' di agire secondo l'art. 2 del C.C.;
- b) ai consiglieri comunali ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso e' garantito dall'art. 22 del regolamento;
- c) ai rappresentanti delle:
 - associazioni e libere forme associative;
 - altre associazioni, istituzioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/91;
 - associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 349/86;
- d) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse; le modalita' di ammissione all'accesso degli altri soggetti, effettuate direttamente o a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori, sono disciplinate dai successivi artt. 12 e 13.

C A P O II

MISURE ORGANIZZATIVE

A R T. 4

Norme generali

1. Con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione adegua l'organizzazione comunale per l'attuazione dei principi e delle finalita' di cui all'art. 1 e fissa le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio dei diritti dei cittadini.

A R T. 5

Semplificazione dei procedimenti

1. L'esercizio del diritto di accesso e' assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi prescritti, secondo criteri di economicita' e di efficacia.

2. Si applicano, per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, le norme di cui alla legge n. 15/98. I responsabili dei procedimenti di accesso ed i loro sostituti sono incaricati dal sindaco delle funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 21, nonche' di quelle previste dagli artt. 6 e 14 della predetta legge n. 15/68.

A R T. 6

Ordinamento dell'accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso e' assicurato da ciascuno ufficio a mezzo del suo responsabile che, nell'ambito delle proprie competenze, e' tenuto agli adempimenti relativi all'esercizio del diritto stesso.

2. I responsabili degli uffici sono anche responsabili del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.

3. Rientrano nelle competenze dei responsabili del procedimento di accesso tutti gli atti legati al complesso di informazioni, documenti o altro ancora, predisposti o stabilmente detenuti dalle stesse in relazione alle funzioni attribuitegli dall'ordinamento del comune.

A R T. 7

Facilitazioni per l'accesso

1. I responsabili dei procedimenti di accesso adottano misure organizzative atte a facilitare il diritto di accesso. In particolare si attivano per:

- a) elaborare prestampati e moduli da mettere a disposizione dei cittadini per le richieste di accesso;
- b) la pubblicazione dei piu' rilevanti documenti da esse elaborati da porre in visione in luoghi accessibili a tutti;
- c) individuare soluzioni che consentano di assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e l'indicazione dei luoghi di consultazione;
- d) la riscossione diretta delle tariffe da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti.

A R T. 8

Pubblicita'

1. Le misure organizzative adottate per il funzionamento del servizio di accesso sono rese pubbliche mediante la stampa, l'affissione di manifesti e attraverso gli altri mezzi di comunicazione.

2. L'informazione deve essere esauriente e tale da consentire una efficace conoscenza da parte della cittadinanza del procedimento d'accesso.

A R T. 9

Segretario

1. Il coordinamento delle procedure, l'organizzazione generale del servizio di accesso ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta al segretario. Egli adotta tutti i provvedimenti necessari per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà che possano insorgere nell'esercizio del servizio, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni dei responsabili dei procedimenti di accesso.

A R T. 10

Responsabili del procedimento di accesso

1. I responsabili dei procedimenti di accesso adottano gli opportuni accorgimenti per agevolare l'accesso della cittadinanza agli atti e documenti dell'amministrazione.

2. I responsabili del procedimento individuano gli accorgimenti che consentano una reale semplificazione delle procedure, facendo ricorso, in particolar modo, alle disposizioni di cui alla legge 04/01/1968, n. 15.

3. Vigilano affinché sia assicurato, con la massima semplificazione delle procedure, l'esercizio del diritto di accesso nei tempi piu' rapidi e con la riduzione al minimo degli adempimenti necessari.

4. Nell'ambito piu' generale della gestione coordinata dell'accesso, ciascun procedimento di accesso e' interamente attribuito al responsabile del servizio che, per le funzioni di sua competenza, e' in possesso dell'informazione, ha formato l'atto o il documento o lo detiene stabilmente. Quando il responsabile del servizio che ha attivato il procedimento di accesso di sua competenza non dispone di una parte delle informazioni, degli atti o dei documenti, deve richiederli direttamente a quella che

ne e' in possesso, la quale e' tenuta a dare riscontro immediato alla richiesta. In tal caso la struttura invia a quella titolare del procedimento copie conformi degli originali in suo possesso, che sono utilizzate da quest'ultima per la visione o il rilascio ai richiedenti e per l'integrazione del proprio archivio.

5. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti, con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

6. Il responsabile del procedimento:

- a) provvede direttamente, in caso di accesso informale, al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
- b) riceve in caso di accesso formale, le richieste di accesso ed esegue gli adempimenti di cui al punto a);
- c) cura la scadenza del termine per dare esito alle richieste di accesso, la data di esercizio del diritto o la lettera di comunicazione di esclusione o differimento;
- d) decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l'esercizio dei diritti di accesso, con le modalita' ed entro i termini previsti dal regolamento;
- e) comunica agli interessati l'esclusione e il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento;
- f) dispone l'esercizio del diritto di accesso secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste.

C A P O I I I

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

A R T. 11

Identificazione e legittimazione del richiedente

1. L'identificazione del richiedente viene effettuata dal responsabile del procedimento di accesso:

- a) per conoscenza diretta;
- b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt. 288, 292 e 293 del regio decreto n. 635/40 e successive modificazioni;
- c) mediante due testimoni fidefacenti in possesso dei documenti di identificazione di cui al punto b).

2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.

3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa e' comprovata.

4. Nelle richieste inviate con le modalita' previste dall'art. 13, comma 3, il richiedente deve annotare il numero e la data della carta d'identita', se rilasciata dal comune, oppure allegare o trasmettere copia di altro documento d'identita' valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi d'identificazione richiesti, l'interessato dovra' provvedere personalmente all'accesso, esibendo in quel momento un valido documento d'identita'.

A R T. 12

Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, al responsabile del procedimento.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita' dallo stesso responsabile del procedimento, e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.

4. Ove provenga da una pubblica amministrazione, e' rappresentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

A R T. 13

Procedura di accesso formale

1. Qualora, per occupazione del responsabile del procedimento in improrogabili compiti di istituto, legati a scadenze di legge e/o regolamenti, stante la carenza di personale, non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il richiedente e' invitato contestualmente a presentare istanza formale al protocollo del comune, in carta libera.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente puo' sempre presentare richiesta formale e motivata.

3. Il diritto di accesso puo' essere esercitato anche mediante l'invio, a mezzo postale, via telefax o per rete informatica, della richiesta.

4. La richiesta di accesso deve contenere gli elementi indicati all'art. 12, comma 2.

5. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura e archiviazione del procedimento.

A R T. 14

Accoglimento della richiesta

1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai sensi dell'art. 13 spetta al responsabile del procedimento.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, del responsabile del procedimento, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. Gli artt. 20 e 21 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di visione e di rilascio di copie.

A R T. 15

Mancato accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

2. Il differimento dell'accesso di cui all'art. 17 è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

A R T. 16

Termini

1. Il procedimento di accesso di cui all'art. 13 deve concludersi nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta alla struttura competente.

2. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi per calendario.

3. Nei mesi di luglio ed agosto i termini previsti dal presente regolamento possono essere prolungati fino al doppio di quelli ordinari, in relazione alla consistenza del personale presente negli uffici.

A R T. 17

Esclusione temporanea dal diritto di accesso

1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco in quanto risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. L'esclusione temporanea è altresì disposta, ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, sottopone la questione al segretario, il quale, se conferma il giudizio in merito, invia gli atti al sindaco per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione temporanea dall'accesso.

4. Il sindaco dispone l'esclusione temporanea dal diritto di accesso. Nel provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo di divieto, l'elenco dettagliato dei provvedimenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. L'esclusione temporanea di cui ai precedenti commi è disposta per l'accesso ai seguenti atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:

a) nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni:

- 1) elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;
- 2) elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata;
- 3) progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione;
- 4) verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine all'esito della gara; in tal ultimo caso l'accesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento rimanendo differito per gli altri soggetti alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della precedente gara;

b) nell'ambito delle procedure per l'assunzione del personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data di esecutività della deliberazione di assunzione; tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento;

c) nell'ambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, di documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessori.

A R T. 18

Esclusione dal diritto di accesso

1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27.06.1992, n. 352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale concessione.

2. Nell'allegato "A" al presente regolamento sono fissate le categorie di atti sottratti al diritto di accesso, per le motivazioni di cui al comma 1.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. L'esclusione assoluta del diritto di accesso viene pronunciata dal sindaco con proprio provvedimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 17.

A R T. 19

Altri casi di esclusione e modalita' particolari di accesso

1. E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.

2.

A R T. 20

Esercizio del diritto di visione

1. Il diritto di visione di atti e documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente degli atti o documenti detenuti dalla struttura competente da lui espressamente indicati nella richiesta di accesso.

2. La presa visione comprende anche tutti gli atti allegati o richiamati nell'atto o documento richiesto, purché questi siano depositati in comune e non siano soggetti alle disposizioni limitative di cui precedenti artt. 17 e 18.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente attraverso visione di copie conformi agli originali; qualora ciò risulti impossibile o particolarmente gravoso, il richiedente può prendere visione degli originali, purché ciò avvenga sotto il controllo del responsabile del procedimento.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, della quale vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. Il responsabile del procedimento competente presta all'interessato la collaborazione e l'assistenza necessarie per l'esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene richiesta la visione e/o il rilascio di copia e per definire esattamente l'informazione della quale s'intende prendere conoscenza. L'interessato è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione.

8. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve indicare con precisione l'atto o documento che si vuole esaminare. Non è possibile richiedere la visione di una pluralità indefinita e generica di atti.

9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 17 e 18 e debbono essere opportunamente motivati.

10. L'esercizio dei diritti d'informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal comune gratuitamente.

11. Per la visione degli atti conservati negli archivi correnti, di deposito e storici si osservano le norme di cui agli artt. 77 e 78 del R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163 e gli artt. 21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409.

A R T. 21

Esercizio del diritto di rilascio di copie

1. Il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi del comune e' disposto dal responsabile del procedimento competente.

2. Per cio' che attiene ai tempi, modalita' di esercizio del diritto, rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

3. Per il rilascio di copie di atti e documenti e' dovuto il rimborso del costo di riproduzione. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e' stabilita con deliberazione della giunta. Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti e' richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

4. Nella richiesta l'interessato altresì specifica se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformita' all'originale e, in caso affermativo, per quale fine e' destinata. Qualora, su espressa richiesta dell'interessato, venga rilasciata copia non autenticata dell'atto o documento, lo stesso assume, sotto la propria responsabilita', l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per memoria personale.

5. Qualora il comune rilasci copie di atti o documenti dichiarati conformi all'originale, oltre ai costi di cui al comma 3 ed ai diritti di segreteria, deve essere applicata, salvo i casi di esenzione previsti dal D.P.R. n. 642/72, l'imposta di bollo. Nel caso invece di rilascio di copie non autenticate vanno versati i soli costi di riproduzione.

6. Il pagamento dei rimborsi spese e dell'imposta di bollo e' effettuato al momento del ritiro delle copie richieste. Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo vaglia postale od assegno circolare non trasferibile.

7. Il pagamento e' effettuato al responsabile del procedimento competente a rilasciare i documenti.

ART. 22

Consiglieri comunali

1. I consiglieri e i rappresentanti del comune all'interno degli enti o societa' di cui il comune faccia parte hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonche' dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato secondo quanto dispone il quinto comma dell'art. 31 della L. 142/90.

2. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. Hanno altresì diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo. E' consentito l'accesso alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, previa richiesta scritta in carta libera.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

5. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai consiglieri, sempre dichiarate conformi agli originali, dovra' essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente.

6. La visione ed il rilascio di copie viene assicurata dal responsabile rispettivamente nello stesso giorno della richiesta ed entro il terzo giorno successivo.

CAPO IV

ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

A R T. 23

Finalita' e termini

1. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano, e' assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/91 ed alle associazioni di partecipazione popolare riconosciute a norma di statuto.

2. Le associazioni di partecipazione popolare e le organizzazioni di volontariato presentano al sindaco motivata richiesta di accesso, precisando l'ufficio al quale la stessa e' riferita ed il nominativo dei rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all'accesso.

3. Alle suddette organizzazioni ed associazioni e' assicurato l'accesso alle istituzioni, ai servizi che erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, culturali, ricreative e sportive. L'accesso e' assicurato inoltre ai servizi di igiene urbana, depurazione idrica, tutela ambientale, acquedotti, gas metano, farmacie, trasporti pubblici, sociali e scolastici, per l'assistenza all'infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicaps, eventualmente gestiti dal comune.

4. L'accesso avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio, e' preventivamente programmato dal responsabile dell'ufficio competente ed e' disposto entro venti giorni dalla richiesta.

A R T. 24

Proposte e provvedimenti

1. Nel corso delle visite i rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni possono richiedere gli elementi utili per approfondire la conoscenza del funzionamento e dei risultati d'esercizio della struttura o del servizio ed esprimere le loro osservazioni e valutazioni sugli adeguamenti ritenuti idonei per una migliore utilizzazione da parte dei cittadini e degli utenti.

2. Il responsabile dell'ufficio, concluso l'accesso e fornite le informazioni richieste dalle organizzazioni ed associazioni, puo' concordare un incontro con i rappresentanti delle stesse per valutare congiuntamente:

- a) le proposte per modifiche, ammodernamenti, potenziamenti all'organizzazione dei servizi, ritenute necessarie per conseguire finalita' di efficacia e di efficienza nelle prestazioni ai cittadini;
- b) gli eventuali apporti collaborativi che le organizzazioni di volontariato e le associazioni possono assicurare per il conseguimento dei fini suddetti.

3. Le proposte concordate negli incontri di cui al precedente comma sono sottoposte alla giunta, corredate dall'apposita relazione. La giunta valuta la loro fattibilita', la compatibilita' con i programmi stabiliti dal consiglio e le modalita' di utilizzazione dell'apporto operativo delle organizzazioni ed associazioni, e quelle eventualmente di competenza del consiglio, entro novanta giorni dalla presentazione delle proposte.

A R T. 25

Tutela del diritto di accesso ai servizi

1. Le richieste di accesso agli uffici sono sottoposte alle decisioni della giunta la quale comunica, tramite il sindaco, alle associazioni ed organizzazioni richiedenti l'accoglimento dell'istanza e le

modalita' per programmare l'accesso in conformita' e nel termine di cui al comma 4 dell'art. 23. Il rifiuto od il differimento dell'accesso devono essere motivati.

2. Contro il diniego di accesso deciso dalla giunta, le associazioni ed organizzazioni interessate possono presentare, entro trenta giorni, ricorso al consiglio, affinche', nell'esercizio dei poteri di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, verifichi le motivazioni della decisione di giunta, tenendo conto delle osservazioni e deduzioni espresse dai ricorrenti.

3. Nel caso che il consiglio verifichi che la decisione della giunta e' fondata su motivi legittimi e non viola le norme della legge, dello statuto e del regolamento, comunica tale esito ai ricorrenti, i quali possono esperire le azioni a loro tutela nella sede giurisdizionale competente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine di controllo favorevole da parte del Comitato Regionale di Controllo.

2. Il sindaco dispone la massima diffusione ed informazione alla cittadinanza del regolamento.

Allegato "A"

---Categorie di atti sottratti all'accesso

-
- 1) atti relativi a trattative precontrattuali
 - 2) atti e certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali
 - 3) rapporti trasmessi alla autorita' giudiziaria
 - 4) atti esecutivi di provvedimenti giudiziari
 - 5) atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva ad eccezione dei seguenti:
 - a) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34 D.P.R. n. 233/89)
 - b) elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe per le pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilita'
 - c) liste elettorali per finalita' elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/67)
 - 6) cartellini delle carte di identita', fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dal perso-